



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 01/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 863

Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010, recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”.
Art. 12 - Individuazione risorse umane.

L'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, di concerto con il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio e il Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

- La Legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010, recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”, ha istituito l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, quale ente strumentale della Regione Puglia preposto all'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
- All'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sono affidati compiti e funzioni quale ente tecnico operativo svolgente le attività in ambito forestale e attività irrigue, come meglio specificate negli artt. 2 e 3 della predetta legge regionale.
- Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività forestali e irrigue dell'Agenzia e nelle more della costituzione dei suoi organi (Direttore generale e Collegio dei revisori dei conti, ex art. 7, L.R. n. 3/2010), con deliberazione n. 654 del 9 marzo 2010, la G.R. ha nominato tre Commissari straordinari che restano in carica sino alla nomina del Direttore generale e comunque non oltre 1131 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 16, co. 4 della L.R. n. 3/2010.
- Ai sensi della legge regionale “per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale, anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi, nonché dell'art. 16, co. 5” (art. 12, co. 1).
- Ai sensi dell'art. 12, co. 2 della L.R. n. 3/2010 in fase di prima istituzione l'Agenzia si avvale:
 - a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
 - b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre

2001, n. 368, come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della L. 247/2007. A tal fine, l'Agenzia opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l'Agenzia opera, a partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;

c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.

- La legge regionale prevede, altresì, che i Commissari straordinari esercitano tutti i poteri amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore generale e si avvalgono, per il tramite dei direttori di area competenti, delle strutture regionali che hanno svolto le attività forestali e irrigue nell'ambito della gestione diretta della Regione Puglia. L'Agenzia si avvale, altresì, in qualità di beneficiario finale, dei servizi in materia di attività forestali affidati dalla Regione Puglia a terzi, con contratti in essere, sino alla loro scadenza (art. 16, co. 4).

- Alla luce di quanto sopra gli uffici competenti del Servizio Foreste e del Servizio Demanio e Patrimonio hanno trasmesso, con note in atti, gli elenchi del personale come di seguito individuato:

- il personale da trasferire ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato A al presente provvedimento, costituito dagli operai di ruolo e dagli operai ed impiegati agricoli a tempo indeterminato;

- il personale da distaccare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c), L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato B al presente provvedimento, costituito dai dipendenti regionali che svolgono in modo esclusivo o prevalente compiti inerenti le attività irrigue o forestali trasferite all'Agenzia Regionale istituita con L.R n. 3/2010;

- il personale dei Servizi regionali del quale può avvalersi l'Agenzia ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato C al presente provvedimento, costituito dai dipendenti regionali che, oltre ai compiti attinenti le ordinarie attività istituzionali, svolgono anche compiti inerenti le attività irrigue o forestali trasferite all'Agenzia Regionale istituita con L.R n. 3/2010.

- Occorre pertanto autorizzare il Servizio Personale a emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento del personale ex art. 12, co. 2 lett. a) di cui all'allegato A, nonché per il distacco del personale ex art. 12, co. 2 lett. c) di cui all'allegato B, con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla Regione.

- Resta fermo, nelle more dell'adozione e della decorrenza dei predetti provvedimenti di trasferimento e

distacco, il potere dei Direttori dell'Area politiche per lo sviluppo rurale e dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione di consentire all'Agenzia di avvalersi (oltre che del personale di cui all'allegato C) del personale della Regione Puglia di cui agli allegati A e B, in virtù di quanto previsto dall'art. 16, co. 4, L.R. n. 3/2010 nonché, più in generale, dei poteri di integrazione con la programmazione e la pianificazione regionale di cui agli articoli 4 e 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161.

COPERTURA FINANZIARIA

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio e dal Dirigente del Servizio Foreste;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e fare propria, in ogni parte, la relazione dell'Assessore alla Trasparenza ed alla Cittadinanza Attiva e, per l'effetto;
2. di individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato A al presente provvedimento, costituito dagli operai di ruolo e dagli operai ed impiegati agricoli a tempo indeterminato;
3. di individuare il personale da distaccare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c), L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato B al presente provvedimento, costituito dai dipendenti regionali che svolgono in modo esclusivo o prevalente compiti inerenti le attività irrigue o forestali trasferite all'Agenzia Regionale istituita con L.R n. 3/2010;
4. di individuare il personale dei Servizi regionali del quale può avvalersi l'Agenzia ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 3/2010, di cui all'allegato C al presente provvedimento, costituito dai dipendenti regionali che, oltre ai compiti attinenti le ordinarie attività istituzionali, svolgono anche compiti inerenti le attività irrigue o forestali trasferite all'Agenzia Regionale istituita con L.R n. 3/2010;
5. di autorizzare il Servizio Personale a emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento del personale ex art. 12, co. 2 lett. a) di cui all'allegato A, nonché per il distacco del personale ex art. 12, co.

2 lett. c) di cui all'allegato B, con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla Regione;

6. di dare atto che resta fermo, nelle more dell'adozione e della decorrenza dei predetti provvedimenti di trasferimento e distacco, il potere dei Direttori dell'Area politiche per lo sviluppo rurale e dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione di consentire all'Agenzia di avvalersi (oltre che del personale di cui all'allegato C) del personale della Regione Puglia di cui agli allegati A e B, in virtù di quanto previsto dall'art. 16, co. 4, L.R. n. 3/2010 nonché, più in generale, dei poteri di integrazione con la programmazione e la

7. di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di provvedere agli adempimenti rinvenenti dal presente atto;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali
